

Congrui ta manodopera: nuove FAQ CNCE

27 giugno 2022 - di [Francesca Ressa](#)

La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili ha aggiornato le FAQ riguardanti la congrui ta della manodopera in edilizia. Report di monitoraggio congrui ta

La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), con comunicazione n. 821 del 22 giugno 2022, ha pubblicato delle nuove FAQ tecnico/operative in tema di congrui ta della manodopera, facendo seguito e ad integrazione delle precedenti.

Infatti, in attuazione a quanto previsto dal [dm 143/2021](#) (pubblicato in Gazzetta il 29 luglio 2021), a partire dal 1° novembre 2021   operativo il nuovo sistema di verifica della congrui ta dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (vedi articolo BibLus: [DURC Congrui ta: pubblicato il decreto con la verifica sull'incidenza della manodopera](#)).

Per la precisione, la verifica si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti. Per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congrui ta riguarder  esclusivamente le opere il cui valore risulti complessivamente di importo non inferiore a 70.000 euro.

Qualora non venga riscontrata la congrui ta   previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l'invito, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all'impresa a regolarizzare la propria posizione.

Per quanto riguarda le aziende per le quali dovr  essere effettuata la verifica di congrui ta, rientrano tutte le attivit  edili direttamente e funzionalmente connesse all'attivit  resa dall'impresa affidataria dei lavori, quali:

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Ricordiamo che senza la congrui ta della manodopera si rischia di perdere il beneficio;   stato, quindi, istituito il comitato che vigiler  in materia di lavori edili ([Superbonus 110%: attenzione alla congrui ta della manodopera!](#)).

Per non correre il rischio di perdere l'agevolazione, ti consiglio [il software](#) con le linee guida chiare e calcoli veloci per gestire in sicurezza le tue pratiche!

Congrui ta della manodopera in edilizia: FAQ aggiornate al 22 giugno 2022

A tal riguardo si segnalano le FAQ in materia di congrui ta della manodopera in edilizia del CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili), ad integrazione delle [precedenti comunicazioni](#). Lo scopo del documento   quello di garantire un'interpretazione uniforme sul territorio e permettere i corretti adeguamenti.

Di seguito le 2 nuove domande e risposte riguardanti la congrui ta della manodopera in edilizia di cui al [dm n. 143/2021](#), avviata lo scorso 1° novembre.

Gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai quali sia stata fatta un'unica DNL, prima di quella data, sono soggetti alla verifica di congrui ta?

Gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un'unica DNL valevole per tutto l'accordo quadro, NON sono soggetti alla verifica di congruità. Questa, in sintesi, la risposta della CNCE.

I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell'importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità?

Negativa anche la seconda risposta della CNCE, ossia ai fini della congruità è rilevante solo il costo dei lavori edili.

Report di monitoraggio congruità

Sul sito CNCE è, inoltre, disponibile l'ultimo [report di monitoraggio congruità](#), aggiornato al 12 giugno scorso.

In base ai dati esaminati e provenienti dal cruscotto del portale nazionale CNCE, si mette in evidenza quanto segue:

- dati complessivi sui cantieri aperti al 12 giugno 2022:
 - 113.750 cantieri aperti dopo il 1 novembre 2021 e registrati sul portale Cnce_Edilconnect in tutte le realtà territoriali e presso tutte le 113 casse edili/edilcasse;
- dati rilevati il 12 giugno 2022 relativi ai cantieri conclusi al 30 aprile 2022:
 - 18.711 cantieri registrati e conclusi alla data del 30 aprile 2022, di cui 6.819 congrui e 7.581 non congrui;
 - 3.186 attestazioni di congruità per fine lavori richieste e emesse al 12 giugno 2022 (3.184 positive e 2 negative) e 115 in istruttoria, per un importo totale di lavori edili verificati pari a 186,74 mln di euro.

Procedura di segnalazione in BNI

Infine, il **comunicato 21 febbraio 2022** la CNCE ha fornito alle Casse Edili/Edilcasse alcuni chiarimenti di carattere operativo sulla procedura di segnalazione delle imprese irregolari nella Banca nazionale (BNI).

In particolare, nel caso di esito negativo per le imprese affidatarie oggetto di verifica di congruità, tale esito viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità; di conseguenza la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente nella verifica di congruità appena conclusa, procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (inserendo il codice fiscale dell'impresa all'interno del flusso mensile irregolari BNI attualmente in uso e con le procedure attualmente in vigore).

Il documento precisa, infine, che:

- qualora l'impresa non risulti censita in BNI, la Cassa Edile/Edilcassa procederà, come già avviene, all'invio della posizione anagrafica, precedentemente alla segnalazione d'irregolarità;
- nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa, per ragioni tecniche, non riesca ad inviare la segnalazione d'irregolarità con il flusso mensile entro lo stesso mese in cui è avvenuta l'emissione con esito negativo della verifica di congruità, procederà inviando tale segnalazione di irregolarità, nel più breve tempo possibile, con l'attuale procedura di "omessa segnalazione";
- qualora l'impresa, per il periodo di competenza oggetto della segnalazione, risulti già irregolare e poi regolarizzata, la Cassa Edile/Edilcassa procederà alla richiesta di annullamento della regolarizzazione attraverso le consolidate procedure.

[In allegato le ultime FAQ rese pubbliche dalla CNCE.](#)